

Indennità e compensi

Per l'attività svolta da parte dell'Organismo, anche tramite il gestore della crisi, sono previsti i compensi secondo le tariffe previste dalle seguenti tabelle (1^a e 2^a), precisando che a tali compensi andrà applicata l'IVA come per legge. Le tariffe non sono comprensive delle spese vive sostenute dall'OCC o, per esso, dal gestore della crisi, in relazione all'esecuzione dell'incarico. Ai fini della tariffa da applicare si specifica che: – per attivo si intende l'attivo da utilizzarsi per il soddisfacimento dei creditori individuato dal gestore della crisi nella proposta di piano, anche familiare, di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore, ovvero di procedura di liquidazione controllata; – per passivo si intende l'ammontare complessivo dei debiti individuati dal gestore della crisi nella proposta di piano, anche familiare, di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore, ovvero di procedura di liquidazione controllata. Le percentuali da applicare sull'attivo e sul passivo accertato, per la determinazione del compenso, variano in base agli **scaglioni e si calcolano sulle somme eccedenti in base alle seguenti tabelle:**

1^a TABELLA Compenso sull'attivo da calcolare per scaglioni				onorario massimo dello scaglione	ONORARIO PROGRESSIVO
<i>Fino a</i>	€ 16.227,08		12,000%	1.947,25	1.947,25
<i>Da</i>	€ 16.227,09	<i>ad</i>	€ 24.340,62	10,000%	2.758,60
<i>Da</i>	€ 24.340,63	<i>ad</i>	€ 40.567,68	8,500%	4.137,90
<i>Da</i>	€ 40.567,69	<i>ad</i>	€ 81.135,38	7,000%	6.977,64
<i>Da</i>	€ 81.135,39	<i>ad</i>	€ 405.676,89	5,500%	24.827,42
<i>Da</i>	€ 405.676,90	<i>ad</i>	€ 811.353,79	4,000%	41.054,50
<i>Da</i>	€ 811.353,80	<i>ed oltre</i>		0,900%	
2^a TABELLA Compenso sul passivo da calcolare per scaglioni				onorario massimo dello scaglione	
Fino a	€ 81.131,38		0,94%	€ 762,63	
Da	€ 81.131,39	ed oltre	0,46%		

Per le procedure con valori complessivi dell'attivo superiori ad € 81.135,39, l'onorario netto è ridotto del 15%.

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

Caltanissetta, il _____

Aderisco a quanto sopra e accetto
L'ISTANTE